

## **INDICAZIONI SULLE MISURE SEMPLIFICATE PER LA GESTIONE DEI RAEE IN MODALITÀ 1 CONTRO 1 E 1 CONTRO 0**

La legge 14 novembre 2024 n. 166 prevede disposizioni semplificate per la gestione dei RAEE in modalità 1 contro 1 e 1 contro 0.

Il Centro di Coordinamento RAEE, in aggiunta alle note di chiarimento già pubblicate, desidera condividere alcune indicazioni che consentano una gestione dei RAEE conforme alla normativa vigente, salvaguardando la corretta tracciabilità dei rifiuti.

Le seguenti indicazioni si riferiscono a quanto definito dalle recenti disposizioni normative, e sono accompagnate da dei suggerimenti che vogliono rappresentare delle prassi di buona gestione, per permettere un'applicazione uniforme delle prescrizioni, nell'attesa di ulteriori chiarimenti da parte del legislatore.

Le indicazioni sono rivolte ai distributori di AEE, in conformità alla normativa vigente, ma anche agli installatori e ai gestori dei centri di assistenza tecnica (CAT) di AEE in quanto soggetti che, nello svolgimento della propria attività, ritirano i RAEE. Questi soggetti predispongono un deposito preliminare alla raccolta presso la sede del proprio punto vendita o presso altri luoghi, dove depositano temporaneamente i RAEE riconsegnati dai consumatori. Nei casi in cui questi soggetti ritirino un RAEE presso il domicilio del cliente e lo trasportino direttamente al centro di raccolta o all'impianto di trattamento, il RAEE non transita dal deposito preliminare alla raccolta.

### **INDICAZIONI INERENTI AL TRASPORTO IN MODALITÀ SEMPLIFICATA**

I RAEE possono essere trasportati (D. Lgs. 49/2014, art. 11, commi 4 e 8):

- dal domicilio del cliente ai locali del punto vendita (se il luogo di deposito è collocato presso il punto vendita);
- dal domicilio del cliente al luogo di deposito (se il luogo di deposito non è collocato presso il punto vendita);
- dai locali del punto vendita al luogo di deposito;
- dal domicilio del cliente, dai locali del punto vendita, dal luogo di deposito al centro di raccolta;
- dal domicilio del cliente, dai locali del punto vendita, dal luogo di deposito all'impianto di trattamento.

Il trasporto dal deposito preliminare alla raccolta al centro di raccolta o all'impianto di trattamento può avvenire ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 kg per ciascuno dei raggruppamenti di RAEE. Anche nel caso in cui il quantitativo non raggiunga i 3.500 kg è possibile stoccare i RAEE presso il deposito preliminare alla raccolta per un periodo non superiore a 1 anno.

Sulla base di queste disposizioni, in relazione al trasporto dei RAEE il Centro di Coordinamento RAEE indica quanto segue:

- la responsabilità della corretta gestione dei RAEE è attribuita al distributore, all'installatore o al CAT che può incaricare trasportatori terzi.
- L'art. 11 del D. Lgs. 49/2014 introduce in modo esplicito, per poter gestire in modalità semplificata i RAEE ritirati, l'obbligo per distributori, installatori e CAT di comunicare al CdC

RAEE i propri luoghi per il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE. La comunicazione avviene mediante registrazione di questi luoghi sul portale del CdC RAEE, indicando la categoria di Servizio **D6**.

- La norma non prevede una specifica e obbligatoria iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per i trasportatori di RAEE gestiti in modalità semplificata. In attesa di specifiche indicazioni da parte del legislatore, il Centro di Coordinamento RAEE consiglia al distributore, installatore o CAT, a propria tutela, di suggerire al trasportatore incaricato di iscriversi al portale del CdC stesso. In questo caso la categoria di Servizio da selezionare in fase di iscrizione è la **H1**.
- I quantitativi massimi trasportabili non sono specificati dalla normativa, ma sono definiti i quantitativi massimi per il deposito preliminare.

## INDICAZIONI INERENTI AL DOCUMENTO DI TRASPORTO

L'art. 11 comma 8 del D. Lgs. 49/2014 prevede che il trasporto dei RAEE ritirati in modalità 1 contro 1 e 1 contro 0 sia accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione del rifiuto, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.

In relazione alla documentazione di trasporto il Centro di Coordinamento RAEE indica quanto segue:

- La modulistica di trasporto in modalità semplificata dei RAEE (ex allegato 2 del DM 65/2010), utilizzata precedentemente all'emanazione della legge 166/2024 può ancora ritenersi valida ed essere utilizzata, purchè contenga al suo interno le informazioni minime previste dalla normativa.
- La legge 166/2024 non indica il numero di copie del DDT che accompagna il trasporto: suggeriamo che il DDT sia redatto almeno in triplice copia, una per ogni soggetto presente sul DDT (mittente / trasportatore / destinatario).
- La legge 166/2024 indica che i dati relativi ai RAEE gestiti siano conservati da ciascun distributore per tre anni. Il distributore pertanto trattiene copia del DDT firmato per almeno 3 anni.
- Per ciascun raggruppamento RAEE oggetto del trasporto deve essere compilato un DDT, al fine della corretta tracciabilità dei flussi. Si suggerisce che tale logica possa essere applicata anche per il trasporto di rifiuti non domestici, compilando un DDT per ciascuna categoria di RAEE oggetto del trasporto. Non è esclusa la possibilità di indicare comunque nello stesso DDT più raggruppamenti o categorie (nel caso di coincidenza di mittente, destinatario e trasportatore).
- Per semplificare la verifica all'atto del conferimento dei RAEE presso il centro di raccolta o l'impianto di trattamento, suggeriamo di inserire nel DDT il numero di iscrizione del distributore, installatore o CAT al portale del CdC RAEE.
- La norma non prevede obbligatoriamente l'inserimento della targa del mezzo nel DDT. Suggeriamo comunque, per una migliore tracciabilità, di valutare l'opportunità di inserire tale informazione.
- Il DDT accompagna le diverse fasi di trasporto e dovrà quindi essere compilato un DDT per ciascuna fase di trasporto, possono quindi verificarsi le seguenti configurazioni:
  - o Per trasporto con ritiro dal domicilio del consumatore:  
MITTENTE: Consumatore  
DESTINATARIO: Centro di Raccolta, Deposito preliminare, Impianto
  - o Per trasporto con ritiro presso il Punto Vendita:  
MITTENTE: Distributore, Installatore o CAT (presso Punto Vendita)  
DESTINATARIO: Centro di Raccolta, Deposito preliminare, Impianto

- Per trasporto dal deposito preliminare:  
MITTENTE: Distributore, Installatore o CAT (presso Deposito Preliminare)  
DESTINATARIO: Centro di Raccolta, Impianto
  
- Gli impianti di trattamento destinatari dei RAEE gestiti in maniera semplificata, al fine della registrazione di tali conferimenti, potranno seguire le modalità utilizzate per la precedente gestione degli allegati di cui al DM 65/2010, in attesa di possibili nuove indicazioni da parte del legislatore.

NOTA: Non è più prevista la compilazione di documentazione da parte del consumatore all'atto del conferimento dei RAEE in modalità 1 contro 1.

### **INDICAZIONI INERENTI ALL'ISCRIZIONE AL PORTALE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE**

- Come già evidenziato, l'art. 11 del D. Lgs. 49/2014 introduce in modo esplicito, per poter gestire in modalità semplificata i RAEE ritirati ai consumatori, l'obbligo per i distributori, gli installatori e i centri di assistenza tecnica di comunicare al CdC RAEE i propri luoghi di deposito preliminare alla raccolta. La comunicazione avviene mediante la registrazione di questi luoghi sul portale del CdC RAEE, indicando la categoria di Servizio D6.

Per i trasportatori di RAEE, al contrario, non vi è alcun obbligo di registrazione al portale del CdC RAEE. Tuttavia, per garantire una migliore tracciabilità dei rifiuti, e in continuità rispetto a quanto previsto dalla normativa precedente, il Centro di Coordinamento offre la possibilità di iscrizione al proprio portale anche ai trasportatori dei RAEE gestiti in modalità semplificata (categoria H1).

Le guide che mostrano step by step il processo di iscrizione sono disponibili a questi link:

- [Guida per distributori, punti di vendita, installatori e centri di assistenza tecnica di AEE \(Servizio D6\);](#)
- [Guida per trasportatori di RAEE \(Servizio H1\).](#)
  
- Il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori può realizzarsi presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi, comunicati al Centro di Coordinamento attraverso il portale: è richiesta quindi una specifica iscrizione in categoria D6, oltre che per la sede del punto vendita, anche nei casi in cui il luogo ove si configura il deposito preliminare dei RAEE sia diverso dalla sede del punto vendita è necessario procedere alla registrazione dello stesso sul portale del CdC RAEE (categoria Servizio D6).
- L'attività di ritiro gratuito può essere effettuata, su base volontaria, anche dai distributori di AEE professionali incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali. Nel rispetto della normativa vigente, anche i distributori di AEE professionali devono provvedere a iscrivere i propri luoghi preliminari alla raccolta sul portale del CdC RAEE qualora decidano di avvalersi volontariamente delle modalità semplificate per il ritiro 1 contro 1.

### **INDICAZIONI INERENTI ALL'ATTIVITÀ DEI CENTRI DI RACCOLTA**

Il decreto legislativo 49/2014 all'art. 12 prevede che i Comuni assicurino la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e l'accessibilità ai relativi centri di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE di conferire

gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio.

Tale condizione rappresenta anche uno dei prerequisiti per l'accesso ai Premi di Efficienza erogati nell'ambito del sistema guidato dal CdC RAEE.

La normativa semplificata non prevede obblighi comportamentali da parte dei gestori dei centri di raccolta, né in termini di controllo, né di conservazione della documentazione conferita dai distributori: suggeriamo comunque di richiedere evidenza dell'iscrizione dei distributori al portale del Centro di Coordinamento RAEE e di valutare l'opportunità di conservare copia dei documenti di trasporto.

Il Centro di Coordinamento sta valutando come semplificare l'attività di verifica da parte dei centri di raccolta attraverso il portale, e saranno pertanto forniti specifici aggiornamenti.